



Giust. Neg. Pretura!

Col giorno 1^o Xbre p. v. va a cessare l'affidanza stipulata tra il S. S. de Visiani da una, e Giovanni Alessandro Tomasco dall'altra, col Contratto 18= N. 1831= che si allega sub a=

Consiste quest'affidanza in molti beni di Campagna tenuti per conto proprio, ed a colonia, in una Cantina grande posta sotto la Casa dominicale Visiani, in un Lambico ad uso di acquavita, sito sotto la Teggia della Casa sudd., in una Casa di Campagna, in un'altra Casa vuota: ed a questa configna, ed in un Casone ad uso d'animali, dei quali beni venne eretto l'inventario che si allega sub B=

L'affidante Tomasco col suddetto Contratto oltre al pagamento della stabilito prezza d'affidanza si obbliga verso il proprietario de Visiani a) di prestarsi con tutto attivista, e col maggior impegno affittuale sicuro potate a dovere, e colla dovuta economia le fene tenute per conto proprio, gapparle, morderle dai gatti bassardi, e rizzapparle ai tempi debiti, non permettendo vi sia fatta seminazione alcuna fra mezzo alle viti, b) di sorvegliare alla coltivazione delle altre fene tenute dai coloni onde non rimangano incolte, c) di far coltivare annualmente a dovere lo svego, ed innanzi tutto verificalo dal proprietario nelle fene in Doghize, e quello pure che in seguito si fosse per eseguire, d) di conservare tutti gli alberi esistenti sì da frutto che da bosco nelle Campagne del de Visiani, e) di conservare egualmente i rami esistenti che garantiscono la sicurezza delle Campagne stesse, rimettendo quelli che in qualche parte per avvenire crollassero, f) di conservare, e fare buon uso del Casone, e del Casone posti in v. Campagna, g) di non servirsi ad altro uso del Lambico che unicamente per curatura dell'acquavita, h) finalmente di conservare il bosame mediante buon governo.

Convennero le parti che allo spirare dell'affidanza il Tomasco debba restituire il tutto al de Visiani in buon stato, salvo l'ordinario deterioramento, ed indennizzarlo dei danni cagionati, mediante perizia per qual modo abbia corrisposto l'affidante agli apporti obbligati. Haggio lungo, fedioso, e fuori di luogo sarebbe qui il indico, bastando

soltanto l'acquirente per ora che guasti, e danni considerabili soffers-
se la proprietà del de Visiani per modo che egli è necessitato di acuire
o restituire il proprio sanificato interesse -

Qd'col surripotato Contratto espressamente stabilivono, e convennero
le parti che mediante perizia debbasi riconoscere i danni che fosse per
risentire il proprietario de Visiani -

Non potendosi essere in conseguenza opposizione veruna per parte
dell'affittuale nell'admettere l'indicato mezzo di prova, che è pure
quello dalla Legge prescritto, il de Visiani avvertendosi lo spiarà
dell'affittuale infra in confronto di Giovanni Alessandro Donato che
sia decretata giudiziale perizia, e che la medesima sia fatta e fe-
guir colte norme prescritte dal fute regolamento per riconoscere

1^o Se stiano state durante l'affittuale ben coltivata le terre tenu-
te per conto proprio, e potate le viti colle dovute economia, ed in
caso contrario a quanto ascenda il danno recato al proprietario -

2^o Se tutte le terre tenute dai coloni stiano state durante l'affittua-
le ben coltivate, ed in caso contrario a quanto ascenda il danno re-
cato al proprietario per totale, o parziale abbandono delle stespe -

3^o Se s'ha praticata annualmente la debita coltura alle vigne non
verificate dal de Visiani nelle terre in pegno, ed in caso con-
trario a quanto ascenda il danno recato al proprietario -

4^o Se furono ben conservati gli alberi da frutto, e da bosco esistenti
nelle Campagne de Visiani, ed in caso negativo a quanto ascenda
il danno arrecato al proprietario -

5^o Se i muri che circondano i possessi del Visiani stiano in buon sta-
to, ed in caso contrario a quanto ascenderebbe la spesa per ri-
durli nello stato suddetto -

6^o Se il Cascio, e Caspue stiano in buon stato, e se vi non fosse
rinnovazione, e stimare tutti quei deterioramenti che non dipen-
dono dall'uso ordinario -

7^o Se il Lambro sia in istato tale di disordine che apporti esser
l'affittuale servito ad altro uso oltre quello di cuocere l'acquistato,
e quale ne sia il danno recato al de Visiani -

8^o Se finalmente il boscame fosse conservato, ed in caso contrario a
quanto ascenda il danno del proprietario causato per incuria dell'affit-
tuale

Dietro di che avrà luogo la consegna delle cose tutte costituenti

il Contratto di affittanza sub a., nonchè l'esercizio degli uffizii
della Dem. in istanza nelle vie regolari di giurisdizione —

2108

Urb. che al Tommaso fu intimata l'11.
l'anzà numero 2108 del Urtani un dat.
di 30 Giugno ac. che vane proroghe
gli furono accordate; che l'affare di sua
natura dei erari trattato con sollecitudi-
ne; che non prova punti esservi schalti-
dalla sua difesa tutti gli avvocati di questi
fori; che quando ciò fosse vero doveva farsi
a tempo gli occorrenti passi presso la
giudice onde era dovuto astingerli;
che l'antecedente proroga gli fu accordata
dalla controparte in via perentoria, non
si sia luogo alla nuova dimandata pro-
roga, e perciò gli si fissa la mattina del
Diciotto Settembre cor. avong
per cui la sua risposta in causa
condannata a rispondere alla controparte
entro 15 giorni un fiorino per incidente
e' esibito a comparire alla nuova
udienza o in persona o mediante
patronato o a mezzo di pubblica
autorialità per assistere la parte in que-
stione non potendo essere assista-
tore.

Dalla C. A. Pretura
Favenza 23 Settembre 1841.

Rever.

Seber. Li 10. 76rd 1841.

Per questo oggi fu int.
il Duplo del proprio coniugi
alla moglie di Ges. Tommaso
Bilanzio

Seber. Li 22. Aug. 1841.

Per questo oggi fu int.
il Duplo del proprio
coniugi. alla moglie
di Ges. Tommaso
Bilanzio

2108 subd.

Avendo accordato la prima udienza
nuova proroga all'imputato in via
perentoria, e non essendo, quindi
fu riputato la mattina del 3. Set-
tembre p.v. avong
Dalla Pretura
Leberio 12 Agosto 1841.

Rever.

Seber. Li 25. ag. 1841.

Per questo oggi fu int.
il Duplo del proprio
coniugi. a mani di
Ges. Tommaso
Bilanzio

